



COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO Tel. 02.21722.563
Sito Internet: lombardia.lnd.it crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Canale Telegram @lndlombardia
Facebook: Figc Lnd Lombardia

Segreteria e Programmazione Gare:

Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: affarigeneralicrl@lnd.it

Tesseramento:

Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: tesseramentocrl@lnd.it
tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Sportello Unico:

Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E.mail: societacrl@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.:

349-4107063

Giudice Sportivo Territoriale:

giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale:

cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N° 12 VB del 09/04/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	2
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	2
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	3
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO	3
3.2 SEGRETERIA	3
4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.	3
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	3
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	3
4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE	3
4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE	3
5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	3

<u>6. CALCIO FEMMINILE</u>	4
6.1 SEGRETERIA	4
6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	4
<u>7. CALCIO A CINQUE</u>	4
7.1 SEGRETERIA	4
7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	4
<u>8. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO Sperimentale</u>	4
8.1 SEGRETERIA	4
8.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	4
<u>9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE</u>	5
9.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	5

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

3.2 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

Nessuna comunicazione

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE

Nessuna comunicazione

4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE

Nessuna comunicazione

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

8. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO Sperimentale

8.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

8.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

9.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 03 aprile 2025

Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.) Avv. Alessio Biraghi, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo della società ASD BERGAMO CALCIO A 5 – Campionato Calcio a 5 Serie C2 - Girone B

GARA del 18.3.2025 ASD BERGAMO CALCIO A 5 – POLISPORTIVA BELLUSCO AS

C.U. n. 1VB del C.R.L. datato 07.03.2025

La società **ASD BERGAMO CALCIO a 5** (*infra* anche solo “Asd Bergamo”) ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha respinto il ricorso presentato dalla Società stessa tendente ad ottenere la non omologazione del risultato della gara in intestazione (conclusasi con la vittoria della Polisportiva Bellusco per 3 reti a 1) e la ripetizione della gara, assumendosi da parte della ricorrente la commissione di un errore tecnico da parte dell’Arbitro.

Nel proprio reclamo, facendo leva sul contenuto del supplemento di rapporto di gara ove l’Arbitro spiegava al Giudice Sportivo il motivo della sua scelta tecnica di ammonire, anziché espellere, un calciatore della squadra contendente, la Società Bergamo Calcio a 5 ritiene che si sia verificato un errore tecnico da parte del Direttore di Gara, cosicché ribadisce l’istanza di non omologazione del risultato della gara e di ripetizione della stessa.

All’udienza del 3 aprile 2025 è comparso il segretario della Società Asd Bergamo, sig. Marco Callegari, il quale ha diffusamente argomentato in ordine alla ritenuta erroneità della decisione dell’Arbitro, proprio in relazione alla descrizione che lo stesso Direttore di Gara aveva fornito al Giudice Sportivo, in conseguenza della modifica della regola che disciplina la fattispecie nel calcio a 5.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Il reclamo si fonda sulla distinzione tra la fattispecie qualificata come DOGSO (Deny an Obvious Goal Scoring - Negare un evidente opportunità di segnare una rete), che comporta l’espulsione, e SPA (Stop a Promising Attack- Interrompere un’azione di attacco promettente), che comporta l’ammonizione.

La disquisizione operata dalla reclamante, e diffusamente illustrata anche in sede di udienza, non consente però a questa Corte -che sul punto ritiene di discostarsi nella motivazione dal Giudice Sportivo, pur pervenendo alla medesima conclusione- di accogliere il reclamo e le sue conclusioni in ordine alla non omologazione del risultato della gara.

Non è infatti consentito a questa Corte valutare la correttezza o meno della decisione arbitrale, se non quando -come la stessa ricorrente rammenta- ci si trovi di fronte ad un “errore tecnico”.

Secondo la definizione di “errore tecnico” di recente ribadita anche dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale della FIGC con la decisione 29.11.2024 n. 65, esso *“si realizza in realtà quando il direttore di gara non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, non precipuamente per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara”*.

Corretta o meno che fosse la decisione dell’Arbitro nella gara in esame, la valutazione circa la sussistenza di un’ipotesi di SPA (e conseguente ammonizione) in luogo di un DOGSO, rientra nell’ambito della “valutazione” del Direttore di Gara, ed è quindi insindacabile in questa sede.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

Il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 09 APRILE 2025
